



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE
RP 142 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE MOBILITA'

Ordinanza 2024-496 del 19/03/2024

OGGETTO:
ORDINANZA PAIR 2024

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria” con la quale è stato stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)” successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Visti in particolare:

- l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- l’art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti;

b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;

- l'art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
- il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare, integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall'art. 39 della L.R. n. 14/2018;
- il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 14/2018;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

Preso atto inoltre:

- che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" dispone, anche per i Comuni appartenenti alle zone "Pianura est" e "Pianura ovest":
 - il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali del periodo autunno-inverno;

- l'introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
- l'aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR 2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;
- l'adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
- il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicare alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ha stabilito:
 - la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
 - che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati (allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 189/2021);
 - che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante l'installazione di dispositivi telematici;
 - che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In" di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Preso atto altresì che:

- l'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
- il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

- al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;
- al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023;

Verificato:

- che il Comune di Ferrara, compreso nella Pianura Est, è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e successivi atti attuativi;
- che la popolazione residente nel Comune di Ferrara alla data del 31.12.2022 è pari a 129.340 abitanti;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto:

- che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale d'Igiene; (
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara **dall'entrata in vigore della presente provvediamo fino al 31/03/2024**, compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:
- nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:**

- con accensione comandata (**benzina**) **omologati Euro 2 o precedenti** (alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
- con alimentazione **metano/benzina** e **GPL/benzina Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 4 o precedenti** (non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive);
- veicoli **GPL/Diesel** o **metano/Diesel Euro 4 e precedenti** (non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive);
- ciclomotori e motocicli omologati **Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A).

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di lunedì 1 aprile e giovedì 25 aprile 2024.**

B) Su tutta l'area del centro abitato di Ferrara nei periodi dall'entrata in vigore del presente provvedimento al 31/03/2024 nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30:
- **in tutte le domeniche di ogni mese:**
- 24 marzo 2024

ad eccezione di:
- domenica 31 marzo 2024

divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

- con accensione comandata (**benzina**) **omologati Euro 2 o precedenti** (alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
- con alimentazione **metano/benzina** e **GPL/benzina Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
- con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati **Euro 5 o precedenti** (non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive);
- veicoli **GPL/Diesel** o **metano/Diesel Euro 4 e precedenti** (non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive);
- ciclomotori e motocicli omologati **Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A).

C) Su tutto il territorio comunale è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione.

VIETA

In tutto il territorio comunale dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31/03/2024

- l'utilizzo, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

- qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio esclusi i barbecue
- in deroga al divieto di cui al comma 2, sono consentiti due eventi nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, promossi o autorizzati dall'Amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- l'abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'art.10, comma 1 del decreto legge 13 giugno 2023 n.69 (conv. con L. n.103/2023), incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- Fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al comma 4 è consentito l'abbruciamento in loco dei residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria" – ossia le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta di residui vegetali – nei seguenti casi:
 - a) Per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) Esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

Per maggiori informazioni sulle deroghe al divieto di abbruciamento [vai al link](#).

Gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo quanto stabilito nell'allegato 2 alla DGR 189/2021 e secondo quanto riportato nella pagina regionale [vai al link](#)

ORDINA INOLTRE

D) su tutto il territorio nazionale, l'adozione delle seguenti misure emergenziali, all'interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria, nel periodo dall'entrata in vigore del presente provvedimento al 31/03/2024, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Ferrara, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.

Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all'emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo. il bollettino è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11,00.

1) il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- con accensione comandata (**benzina**) **omologati Euro 2 o precedenti** (alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive);
 - con alimentazione **metano/benzina** e **GPL/benzina Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive);
 - con accensione spontanea (**diesel**) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 **omologati Euro 5 o precedenti** (non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive);
 - veicoli **GPL/Diesel** o **metano/Diesel Euro 5 e precedenti** (non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive);
 - ciclomotori e motocicli **omologati Euro 1 e precedenti** (non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A).
- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
 - la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

VIETA

2) la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

3) lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo e quelle specificate dal [paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030](#) di seguito riportate:

- Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
- Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
- Su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;
- Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm;

4) nelle unità immobiliari in presenza di impianto di riscaldamento alternativo l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

DISPONE

E) QUALI MISURE STRUTTURALI, VALIDE PER TUTTO L'ANNO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' DELL'ARIA

1. L'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
2. Durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19°
C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.42, comma 2 della legge regionale ne.16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici".
4. il divieto di installare nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle".
5. l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di conservare la pertinente documentazione.

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, ecc...provvisi di logo aziendale identificativo dell'Azienda di appartenenza ovvero a noleggio con attestazione dell'Azienda);
 - 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
 - 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro .
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza
 - 6 a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisi di contrassegno "CUDE";
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della

prestazione sanitaria, anche presso strutture sanitarie private, esibendo documentazione riportante data e ora dell'appuntamento;

9 a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;

9 b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);

13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;

14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

15) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;

16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;

17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio (corrieri);

19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo scaricabile sul sito del comune;

20) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei 10 giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune (allegato deroghe Regione Emilia Romagna);

21) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;

22) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

23) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

24) autocarri di categoria N2 e N3 (aventi massa massima superiore a 3,5 t) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

I seguenti itinerari stradali sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e C)

- Area di parcheggio "Centro Grossisti Diamante"
- Area di parcheggio "ex MOF"
- Area di parcheggio "p.le dei Giochi"
- Area di parcheggio "Palazzo delle Palestre"
- Area di parcheggio "via Volano"
- Area di parcheggio Rivana

- Area di parcheggio su strada Rampari San Paolo
- Area di parcheggio su strada Rampari San Rocco
- Parcheggio in struttura "Centro Storico"
- Parcheggio in struttura "Diamanti"
- Parcheggio in struttura via del Lavoro
- c.so Isonzo (da via Darsena a Rampari di san Paolo)
- p.le Megaglie d'Oro
- Rampari di San Paolo
- Rampari di San Rocco
- Rotatoria P.le San Giovanni
- via Angelo Drigo
- via Argine Ducale (da via San Giacomo a via Foro Boario)
- via Arginone
- via Arianuova (da via Pavone a via Parini ingresso parcheggio Diamanti)
- via Azzo Novello (da via Bacchelli a via Orlando Furioso)
- via Bacchelli
- via Barucchetto (da via Padova all'ingresso Centro Grossisti Diamante)
- via Beethoven
- via Bentivoglio (da via F.lli Rosselli a via Maragno)
- via Bologna
- via Bonzagni
- via Caldirolo e Ponte Caldirolo (da via Comacchio a via Pomposa)
- via Canapa
- via Caretti
- via Carli
- via Comacchio
- via Copparo
- via Darsena
- via dei Calzolai
- via del Lavoro (da via Girotti al parcheggio in struttura di via del lavoro)
- via della Fiera
- via delle Fiere
- via Eridano
- via F.lli Rosselli
- via Ferraresi
- via Giovanni Verità
- via Gramiccia
- via Ippolito d'Este
- via Leopardi
- via Levi
- via Maragno (da via Bentivoglio a via Padova)
- via Marconi
- via Maverna
- via Michelini
- via Modena (da inizio c.a. a via Marconi)
- via Orlando Furioso (da via A.Novello a via Leopardi)
- via Pannonius
- via Parini
- via Pavone (da via Arianuova a santa Maria degli Angeli)
- via Pomposa
- via Pontegradella (dall'inizio del C.A. a via Caretti)

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

- via Porta Catena (da via Canapa a p.le dei Giochi e Palazzo delle Palestre)
- via Ravenna
- via San Giacomo (da rotatoria di via Darsena a via Saragat)
- via San Aurelio (da via O.Putinati a via Volano)
- via Schiavoni
- via Trenti
- via Veneziani
- viale Volano
- via Wagner

CONFERMA LA VALIDITA'

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro .

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni .

L'inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni .

L'inosservanza degli altri obblighi e divieti posti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000.

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

SOSPENDE E REVOCA

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato e in particolare la precedente ordinanza PG 155778 num. 1313 del 28/09/2023.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione. Le informazioni in merito alle limitazioni e all'applicazione delle misure emergenziali potranno essere reperite in cronaca Comune al seguente link: <http://ferrara.comune.fe.it/>

Ferrara, 19/03/2024

IL SINDACO

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze:

- ☐ Al Servizio Programmazione Decoro e Manutenzione Urbana U.O. Manutenzione Strade
- ☐ Al Servizio Qualità Ambientale
- ☐ Alla Prefettura
- ☐ Alla Questura
- ☐ Al Corpo di Polizia Locale
- ☐ Alle Forze di Polizia (Comandi: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)
- ☐ Ai Servizi di soccorso pubblico (Comando Vigili del Fuoco, Centrale operativa 118, Croce Rossa, Az. Ospedaliera)
- ☐ A Tper
- ☐ A FER
- ☐ A Hera S.p.A.
- ☐ All'Ufficio di Gabinetto
- ☐ All'Ufficio Stampa
- ☐ All'Informacittà
- ☐ LL.SS.

ALLEGATI

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

Allegato 2 - Planimetria del perimetro del centro abitato entro il quale vigono le limitazioni al transito, con gli itinerari consentiti e i parcheggi di attestamento

Allegato 3 – Schema limitazioni alla circolazione, misure emergenziali, impianti biomasse e riscaldamento domestico, aggiornato all'entrata in vigore del nuovo PAIR 2030 (06/02/2024).

Allegato 1 – Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione alla circolazione

A. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada.

A.1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

A.2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- n) trattrici stradali;
- o) autospazzatrici;
- p) autospazzaneve;
- q) autopompe;
- r) autoinffiatrici;
- s) autoveicoli attrezzi;
- t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- u) autoveicoli gru;
- v) autoveicoli per il soccorso stradale;
- w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- x) autosgranatrici;
- y) autotrebbratrici;
- z) autoambulanze;
- aa) autofunebri;
- bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- cc) autoveicoli per disinfezioni;
- dd) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- hh) autocappella;
- ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
- jj) autosaldatrici;
- kk) auto con installazioni telegrafiche;
- ll) autoscavatrici;
- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

MISURE ANTISMOG

6 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024

Regione Emilia-Romagna

(DAL 152 del 30 gennaio 2024)

LIMITI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE

I limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 in tutti i comuni di pianura della regione. Nei comuni Pair (comuni con più di 30.000 abitanti, comuni dell'agglomerato urbano di Bologna e comuni volontari) le limitazioni si estendono anche alle **domeniche ecologiche (4 al mese)** con l'ampliamento del blocco ai veicoli diesel fino a euro 5 compreso



- stop a veicoli diesel fino a euro 4 compreso**
- stop a veicoli benzina fino a euro 2 compreso**
- stop a veicoli metano-benzina e gpl-benzina fino a euro 1 compreso**
- stop a ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso**
- nei comuni Pair, nelle domeniche ecologiche stop anche a veicoli diesel fino a euro 5 compreso**
- possono sempre circolare veicoli elettrici e ibridi, car pooling (veicoli con almeno 3 persone a bordo), trasporti specifici e per usi speciali e mezzi in deroga**

MOVE-IN



Dal 1° gennaio 2023, nei comuni di pianura, è attivo il servizio Move-In, un servizio che, tramite installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo (**non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche**). Scopri di più sul sito regioneer.it/move-in

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI



Stop ad abbruciamenti di residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo nelle zone di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna

USO DI CAMINETTI E STUFE A BIOMASSA LEGNOSA



Dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle aree di pianura est, pianura ovest e agglomerato di Bologna, **stop a camini aperti e impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe fino a 2 stelle comprese*** (solo se presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico)

*la classe di appartenenza (stelle) è indicata dal costruttore nel libretto di installazione, uso e manutenzione o nell'attestato di certificazione (DM 186/2017)

RISCALDAMENTO



riduzione delle temperature
17°C industrie e
19°C abitazioni (±2°C)

MISURE EMERGENZIALI

Scattano nel caso in cui si preveda il superamento dei limiti per il PM10 nel giorno di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e nei 2 giorni successivi; si applicano nei comuni della provincia nella quale si prevedono i superamenti. Le misure sono in vigore dal giorno seguente a quello di controllo fino al successivo giorno di controllo compreso

Nei comuni di pianura:



stop a impianti a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese



stop a spandimenti di liquami con tecniche non ecosostenibili



divieto di sosta con motore acceso

Nei comuni Pair (più di 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e volontari) stop anche a:



tutte le limitazioni strutturali alla circolazione + stop a veicoli diesel fino a euro 5 compreso

www.liberiamolaria.it

[verifica le ordinanze comunali](#)

IL SINDACO
Alan Fabbri / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>